



COMUNE DI OSTELLATO

(PROVINCIA DI FERRARA)

Decreto n.3 DEL 24.03.2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Decreto attività indifferibili del Comune di OSTELLATO da rendere in presenza, nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 o termine superiore connesso al protrarsi dell'emergenza.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale dispone la cessazione degli effetti del D.P.C.M. 1 marzo e 4 marzo 2020" e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvati in data 9 Marzo 2020, che ha previsto misure urgenti per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 29 del 08/03/2020 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Rilevato che tra le misure per il contrasto e il contenimento sul territorio del diffondersi del virus COVID-19 contemplate dalle richiamata normativa, è prevista la seguente: (art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020: "*Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute....(omissis)...*"

Vista a tal proposito anche la circolare n. 1/2020 "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, che introduce misure estreme di contenimento, rivolte anche alle pubbliche Amministrazioni, disponendo che *"fatte salve le attività strettamente necessarie alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendenteindividuando le attività indifferibili da rendere in presenza."* (art. 1 punto 6).

Evidenziato che il DPCM 11 marzo 2020 ha validità sino al 25 Marzo 2020;

Vista la DIRETTIVA N. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il proprio decreto n. 1 del 10/03/2020 con cui si è disposto che fino al 03/04/2020 il ricevimento del pubblico avverrà secondo gli orari di apertura vigenti, ma esclusivamente previo appuntamento telefonico in base alle modalità che verranno rese note alla cittadinanza sul sito istituzionale ed attraverso materiale informativo. La cittadinanza dovrà:

- rivolgersi agli uffici comunali esclusivamente in caso di necessità, rinviando quanto non strettamente urgente;
- evitare di recarsi presso gli uffici comunali in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato e rispettando la distanza interpersonale consentita.
- utilizzare in tutti i casi in cui questo sia possibile gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC);

Richiamato il proprio decreto n. 2 del 13/03/2020 che definiva le attività da rendere in presenza in ragione della gestione dell'emergenza e le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

Evidenziato che, a seguito dell'ulteriore aggravamento della situazione, è stato emanato il Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020, il quale ha disposto la sospensione dei termini procedurali e la possibilità di effettuazione delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, oltre che del DPCM in data 22 marzo 2020, recante ulteriore contrazione delle attività esercitabili nel presente periodo emergenziale (e quindi dei servizi da rendere con tecnica "frontale");

Rammentato che ai sensi dell'art. 87 del citato decreto legge "1. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione...(omissis)"

Considerato che il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020, dispone la sospensione delle attività industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato al decreto stesso ed, inoltre, prevede all'art. 1 lettera b) "*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole - E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - sono soppresse"*

Considerato che si rende necessario dare concreta applicazione alle restrizioni dell'attività e degli spostamenti del personale comunale, imposti dalla suddetta normativa, garantire la tutela sanitaria dei dipendenti comunali che operano in uffici aperti al pubblico, nonché dell'utenza che accede a tali uffici ed evitare occasioni di potenziale contagio, che se non prevenute, potrebbero causare gravi ripercussioni sui servizi pubblici resi dall'ente locale alla propria comunità;

Ritenuto pertanto necessario rimodulare le attività da considerarsi necessariamente effettuabili in presenza, in modo da ridurre ulteriormente la presenza dei dipendenti comunali presso la sede di lavoro;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del TUEL;

DECRETA

1. Le attività indifferibili del Comune di Ostellato **da rendere in presenza, nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 o termine superiore, in caso di protrarsi della situazione di emergenza**, sono riportate nella seguente tabella:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• DENUNCE DI NASCITA• DENUNCE DI MORTE• SEPARAZIONI E DIVORZI GIA' CALENDARIZZATI E NON DIFFERIBILI• MATRIMONI NON DIFFERIBILI PER OBIETTIVE RAGIONI DEBITAMENTE DOCUMENTATE• ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI DI ATTI DI STATO CIVILE• PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ENTRATA E IN USCITA (limitatamente alla documentazione cartacea non gestibile in smart working)• ADEMPIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA• SERVIZI SOCIALI: MONITORAGGIO SITUAZIONE FRAGILI PER ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DELL'ASP, ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA• SERVICE POINT: APPUNTAMENTI TELEFONICI E ASSISTENZA TELEFONICA AGLI UTENTI• TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI -ASO |
| <ul style="list-style-type: none">• CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER ATTIVITA' CONNESSE A CODIV-19 ED ALTRE EVENTUALI EMERGENZE |

<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DI SOPRALLUOGHI URGENTI • INTERVENTI D'URGENZA
<ul style="list-style-type: none"> • ADEMPIMENTI RIGUARDO A PROCEDURE ECONOMICHE E PROCEDURE D'APPALTO URGENTI OVVERO INTERVENTI URGENTI DEL SETTORE TECNICO E INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA • EVENTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO O PEG DETTATE DA NECESSITA' URGENTI • IDENTIFICAZIONE DE VISU DEI CITTADINI CHE NECESSITANO DELL'AUTENTICAZIONE A SPID
<ul style="list-style-type: none"> • SEDUTE URGENTI DI GIUNTA E CONSIGLIO • PROVVEDIMENTI URGENTI DEL VERTICE POLITICO <p><i>(se non gestibili attraverso il lavoro agile)</i></p>

2. Tutte le altre attività comunali sono rese con la modalità del Lavoro Agile, nei limiti di sostenibilità/compatibilità;

3. Il personale dipendente può essere autorizzato, a tale scopo, dal competente dirigente, a portare al proprio domicilio l'indispensabile documentazione cartacea, secondo logica di massima preservazione del segreto d'ufficio e di tutela della privacy degli interessati ed a rientrare in sede solo per i caricamenti informatici;

4. Sono confermate le disposizioni del proprio precedente decreto n. 3 del 10/03/2020 con cui si è disposto che fino al 03/04/2020 il ricevimento del pubblico avverrà secondo gli orari di apertura vigenti, ma esclusivamente previo appuntamento telefonico in base alle modalità che verranno rese note alla cittadinanza sul sito istituzionale ed attraverso materiale informativo. La cittadinanza dovrà:

- rivolgersi agli uffici comunali esclusivamente in caso di assoluta necessità, rinviando quanto non strettamente urgente;
- evitare di recarsi presso gli uffici comunali in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato e rispettando la distanza interpersonale consentita;
- utilizzare in tutti i casi in cui questo sia possibile gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC).

5. ai Dirigenti ed al Segretario generale è data facoltà di avvalersi del lavoro agile comunque garantendo costante reperibilità, e comunque compatibilmente col ruolo ricoperto, e la comunicazione del giorno o dei giorni utilizzati, anche variabili all'interno della settimana;

6. La Dirigenza è incaricata della esecuzione operativa del presente decreto.

Ostellato 24/03/2020

Il Sindaco
F.to D.ssa Elena Rossi